



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Sezione penale composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Dott. Maria Cristina Salvia | Presidente |
| 2. Dott. Lorenzo Falco | Consigliere |
| 3. Dott. Francesca Betti | Consigliere rel. |

Sulla relazione della causa fatta all'udienza odierna Dibattimentale dal Consigliere **Dott.ssa Francesca Betti**

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale **Dott.ssa Cristina Polenzani**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

IMPUTATO:

[REDACTED]

- difeso dall'Avv. Debora ZAGAMI del foro di Roma di fiducia
 - difeso dall'Avv. Daniele INGARRICA del foro di Roma di fiducia
- Posizione Giuridica: Libero – Presente in videocollegamento

PARTI CIVILI:

[REDACTED]

elett.te dom.ta c/o il difensore l'Avv. Roberto BRUNELLI del foro di Pesaro

[REDACTED]

elett.te dom.ta c/o il difensore l'Avv. Cinzia FENICI del foro di Pesaro

[REDACTED]

elett.te dom.ta c/o il difensore l'Avv. Cinzia FENICI del foro di Pesaro

[REDACTED]

elett.te dom.ta c/o il difensore l'Avv. Cinzia FENICI del foro di Pesaro

Originale

N. **325 /2024** R.Sent.

N. 000186 / 2022 R. G.

N. 001195 / 2016 N. R.

SENTENZA

del **12/02/2024**

depositato in cancelleria il

10 MAG. 2024

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO UPP
Dott.ssa Carnevali Sara

Inviato estratto alla Procura della

Repubblica – Generale

di _____

per esecuzione

R

Ufficio Recupero Crediti

// _____

fatt... sched... Casellario.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. – 609 quater, comma 1, nr 1) e 2) c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi, nella sua qualità di medico psichiatra con studio in Fano (PU). [REDACTED] compiva con

[REDACTED] suo paziente quanto meno dal 2011 (epoca in cui non aveva compiuto gli anni 14), che dalla fine del 2013 svolgeva presso il suo studio uno stage formativo (epoca in cui non aveva compiuto gli anni 16 ed era a lui affidato per ragioni di cura ed istruzione), atti sessuali consistiti:

in un primo tempo, nel periodo in cui frequentava lo studio esclusivamente come paziente, in lascivi sfioramenti del sedere e toccamenti da dietro la schiena fino a sfiorare la pancia e scendere ad appoggiare la mano sul pene sopra il pantalone;

successivamente, a partire dalla fine del 2013, in rapporti orali, masturbazioni, toccamenti dell'organo sessuale del giovane, tra cui le condotte meglio di seguito indicate:

o in almeno 5 volte, all'interno di una delle stanze dello studio, talvolta accompagnando i gesti con frasi del tipo "dai vieni, vai tranquillo, vieni qua più vicino", tra cui:

o in un'occasione, sedendosi sul divano mentre il giovane era in piedi e girandolo di fronte, gli abbassava i pantaloni ed i boxer, palmandogli e toccandogli l'organo sessuale, eccitando il ragazzo;

o in un'occasione, facendo sdraiare il minore sul divano, quindi toccandolo e masturbandolo, per poi praticargli un rapporto orale;

o in un'occasione, alzandogli la maglia e abbassandogli il pantalone e il boxer fino alle ginocchia e scoprendogli il pene;

o in una circostanza in cui, seduto sul divano unitamente al giovane, dopo averlo palpeggiato e baciato, gli chiedeva di praticargli un rapporto orale, e - dopo aver ricevuto il diniego del giovane gli abbassava i pantaloni e gli praticava un rapporto orale fino a che anche il giovane acconsentiva a compiere un rapporto orale all'indagato;

o a bordo dell'autovettura in suo uso:

o in un'occasione in cui lo riaccompagnava a casa, fermandosi nel parcheggio nei pressi dell'abitazione del giovane, dopo aver avvicinato il volto inducendo il giovane a dargli un bacio e dopo aver abbassato i propri pantaloni, prendeva la mano del ragazzo e l'appoggiava sul suo pene nudo per farsi masturbare; quindi, praticava un rapporto sessuale orale al giovane a cui aveva chiesto di abbassare i pantaloni;

o in una circostanza lungo il tragitto da Fano a Cartoceto, ove si stavano recando per partecipare ad una cena, dopo avergli sbottonato il pantalone e tirato giù la cerniera, estraeva

l'organo sessuale del giovane e, con il pollice della propria mano, gli toccava la punta e lo masturbava;

o in più occasioni, nel tragitto verso i ristoranti, ove il giovane partecipava a cene con lo staff dello studio, ovvero tra i ristoranti e l'abitazione del ragazzo, appoggiando la mano sopra il pantalone all'altezza del pene.

Fatto commesso in Fano (PU) e altrove, da epoca successiva al 2011 e fino a primi mesi del 2014. Denuncia-querela presentata il 27/04/2016.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza n. 567/2021 emessa in data 22.7.2021 dal Tribunale di Pesaro.

Conclusioni:

Sulle eccezioni di nullità sollevate dalla difesa e sull'istanza di rinnovazione istruttoria il P.G. e l'avv. Cinzia Fenici ne chiedono il rigetto;

L'avv. Debora Zagami si riporta all'appello e ai motivi nuovi.

R

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 567/2021 emessa il giorno 22.7.2021 e depositata il 16.10.2021, il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, esclusa l'aggravante di cui all'art.609quater comma 1) c.p. e ravvisata la continuazione fra le condotte, condannava [REDACTED] alla pena di anni sette di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di legge, ritenendolo responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 quater primo comma aggravato dal n. 2) c.p. per avere costretto in più occasioni [REDACTED] minore dell'età di anni sedici che gli era stato affidato per ragioni di cura ed istruzione, a subire atti sessuali consistiti in toccamenti delle parti intime, approcci sessuali, baci e consumazione di rapporti orali, condotte consumate a Fano (PU) ed altrove da epoca successiva al 2011 e fino ai primi mesi del 2014.

Nella medesima sentenza veniva poi disposto il risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva come quantificata in euro 10.000,00 quanto al minore [REDACTED] ed in euro 2.500,00 quanto a ciascuna delle altre parti civili, ovvero i genitori [REDACTED] e la sorella [REDACTED]

Seguiva anche la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di patrocinio delle parti civili e l'ordine di dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei cellulari e del materiale informatico acquisito nel corso del procedimento.

Quanto al merito, dalla pagina 6 alla pagina 7 della sentenza, il Tribunale di Pesaro evidenziava, *"sul piano temporale, alcuni dati fattuali e procedurali emersi dagli atti"* utili all'inquadramento del contesto in cui si sarebbero svolti i fatti contestati per poi procedere ad esaminare nel dettaglio il compendio probatorio acquisito nel corso del procedimento richiamando nello specifico le dichiarazioni rese in sede dibattimentale da [REDACTED] (pag.8 -12) e dai suoi familiari, ovvero il padre [REDACTED] la madre [REDACTED] e la sorella [REDACTED] (pag.12 - 16), che fornivano elementi di valutazione utili a ricostruire le ragioni dell'avvio di un percorso terapeutico di [REDACTED] presso lo studio del Dott. [REDACTED] le modalità con cui si era evoluto nel tempo la frequentazione dello studio del professionista da parte della P.O. [REDACTED] e, ancora, il mutare dell'atteggiamento e dei comportamenti di quest'ultimo, con ricadute anche sul piano scolastico, nonché, infine, le circostanze che condussero al disvelamento degli abusi subiti ed alla presentazione della denuncia che aveva determinato l'apertura del procedimento penale a carico dell'imputato.

Seguiva poi l'esame dei riscontri probatori esterni, ovvero delle *"ulteriori conferme acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale"* emerse dalle dichiarazioni rese dai

collaboratori dello studio professionale del Dott. [REDACTED] in merito alle modalità di interazione fra il [REDACTED] ed il [REDACTED] (teste [REDACTED] e verbale di SIT rese da [REDACTED] esaminata anche quale testimone in dibattimento), con esame di alcuni profili di interesse ai fini decisori come la questione della diagnosi clinica di [REDACTED] - allegata alla denuncia querela *sub specie* di "*scheda di supervisione*" della persona offesa, contenente un quadro clinico patologico ed una diagnosi inerente la personalità del [REDACTED] che erano risultata "*artatamente redatta dallo stesso [REDACTED] immediatamente dopo le attività di perquisizione eseguite dalla Polizia Giudiziaria*" - e del telefono cellulare che era nella disponibilità del [REDACTED] ma di proprietà, e comunque riconducibile, al [REDACTED] che ne aveva denunciato il furto benché lo avesse regalato al [REDACTED]

Sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite e dalla valutazione del compendio probatorio complessivamente considerato, ivi compreso il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel corso del procedimento e l'esito dell'esame del Prof. SABATELLO, specialista in neuropsichiatria infantile e consulente della difesa, nonché delle ulteriori risultanze istruttorie esaminate alla pagina 25 della sentenza ed a cui integralmente si rimanda, il Collegio, valutata l'attendibilità della persona offesa [REDACTED] costituitosi pare civile, riteneva che fosse stata provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di [REDACTED] per il reato a lui contestato e commesso in violazione degli artt.81 cpv – 609quater comma primo n.2 c.p., per il compimento di atti sessuali da parte di soggetto (medico psichiatra) a cui il minore era affidato per ragioni di cura ed istruzione, nel periodo compreso "*non prima dell'anno 2013*" e sino all'inizio dell'anno 2014, periodo in cui si è interrotta la frequentazione fra le parti.


Con atto depositato in data 2.12.2021, il difensore di fiducia dell'imputato [REDACTED] proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con assoluzione dell'imputato con la formula "*perché il fatto non sussiste*" con ogni conseguenza di legge ovvero, in via "*nettamente subordinata*", chiedeva di procedere ad una congrua riduzione della pena irrogata, da ritenersi eccessiva, con il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art.609*bis* comma terzo c.p. e/o la concessione delle attenuanti generiche ex art.62*bis* c.p. nella loro massima estensione.

A fondamento del proposto gravame, nello specifico, formulava i seguenti motivi di appello:


IN VIA PRELIMINARE:

1. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA -
TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE DI PESARO PER NUOVO GIUDIZIO.

La difesa rilevava come con ordinanza del 29.3.2018 il Tribunale di Pesaro avesse dichiarato l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art.420 *bis* c.p., condizione che persisteva anche nelle udienze celebrate sino a quando, in data 21.11.2020, il predetto veniva tratto in arresto per altra causa e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, prestando consenso alla trattazione da remoto dell'udienza del 3.12.2020 fissata per la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale mediante video collegamento dal predetto istituto detentivo .

Ciò posto, la difesa censurava la lesione del diritto di difesa dell'imputato  rilevando come il Collegio all'udienza predetta del 3.12.2020 avesse disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato il quale, colpito da una patologia corporale in fase acuta, si trovava nell'impossibilità assoluta di presenziare coscientemente all'udienza dibattimentale proprio a causa del malessere fisico sopravvenuto che era stato accertato e diagnosticato da due sanitari interni alla struttura carceraria, come comprovato dalle certificazioni mediche in atti e dalla trascrizione delle fonoregistrazioni del Dott. Antonio CUCINELLA, che venivano riportate per esteso nell'atto di gravame unitamente al contenuto dei referti medici e dell'ordinanza con cui il Collegio rigettava la richiesta di rinvio dell'udienza.

La difesa, dopo aver richiamato il contenuto della fonoregistrazione dell'udienza del 3.12.2020 sollecitandone l'ascolto diretto nelle parti che non risultavano trascritte con la dicitura "fuori microfono" (in specie nel frammento di conversazione intercorso fra il Presidente del Collegio ed il Dott. CUCINELLA - ove il primo avrebbe chiesto: *PRESIDENTE - "Sì, però non ci capiamo dottore, io le faccio una domanda e lei dovrebbe rispondere, io le sto chiedendo se a suo parere non può partecipare all'udienza perché è soggetto a scariche diarroiche?"* ed il secondo avrebbe chiarito: *DOTT. CUCINELLA: "Sì... non unicamente perché soggetto a scariche diarroiche ma per tutta la sintomatologia, c'è dolenzia addominale diffusa, riferite scariche diarroiche, la peristalsi accentuata, per tutto il quadro, per tutta l'obiettività clinica che ho riscontrato"*) contestava che *"Il Tribunale di Pesaro, aderendo alle richieste del Pubblico Ministero, ha ritenuto di disattendere la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni dei Sanitari, considerando sufficiente per una corretta partecipazione all'udienza, la presenza di un gabinetto presso il quale l'imputato avrebbe potuto precipitarsi per evacuare. La diagnosi di rettocolite ulcerosa in fase acuta certificata da 2 distinti medici in servizio presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, ha rappresentato per l'imputato una*

causa di impedimento a presenziare e difendersi attivamente nel contraddittorio, posto che – come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità il diritto alla salute deve essere garantito nella sua interezza e la valutazione del Giudice sull'assolutezza dell'impedimento non può basarsi sulla efficacia dei rimedi terapeutici in atto. Vieppiù ove si consideri che la clausola di salvaguardia delle eventuali esigenze fisiologiche dell'imputato con la temporanea sospensione dell'udienza per evacuare, che sarebbe stata accordata dal Tribunale a fronte di ogni singola insorgenza del fenomeno, è la conferma della presenza dell'infermità certificata dai Sanitari e della conseguente impossibilità per l'imputato di rivestire il ruolo di parte attiva nel processo in corso. Quanto dedotto, è confermato dalla dichiarazione resa dal Sovr. Filicicchia, il quale, come si legge nel verbale di udienza, richiesto dal Tribunale di contattare l'imputato all'esito del rigetto per invitarlo a partecipare, "fa presente che interpellato il detenuto  lo stesso afferma di non potersi muovere dal letto (neppure per scendere nell'ufficio per parlare con telefono cellulare con il proprio difensore)".

Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per la celebrazione di un nuovo giudizio "previo riconoscimento della incoerenza del rigetto dell'istanza di differimento rispetto al dato clinico certificato, integrante la violazione dell'art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p. per lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (Cass. Pen. Sez. III, n. 13607/2020)".

2. IMPUGNAZIONE DELLE ORDINANZE EMESSE NEL DIBATTIMENTO

OMISSIS

All' udienza del 12.2.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale ed il Collegio assumeva la decisione, dando lettura del dispositivo della sentenza alle parti presenti in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene che l'appello dell'imputato [REDACTED] meriti accoglimento relativamente alla dedotta nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 3.12.2020 a seguito del rigetto dell'istanza di rinvio formulata dalla difesa dell'imputato per legittimo impedimento a presenziare a causa delle condizioni fisiche in cui lo stesso versava al momento della celebrazione dell'udienza da remoto, nei termini che seguono. Sul punto si rileva come all'udienza del 3.12.2020, giusta verbale di udienza redatto in forma sintetica, il Presidente del Collegio rappresentava che *"è pervenuta certificazione con orario 13.10, nella quale si attesta uno stato di malattia dell'imputato, che secondo il medico gli impedisce la partecipazione all'odierna udienza"*, condizione debilitante cui conseguiva la richiesta dell'Avv. Debora ZAGAMI, sempre formulata a verbale e *"riportandosi al tenore del certificato"*, che il processo fosse rinviato ad altra data per legittimo impedimento del suo assistito.

Nel certificato medico di cui si discute, vergato a mano dal sanitario di guardia - come riportato nella email di accompagnamento - e recante l'intestazione del Distretto Sanitario n. 37 di Termini Imerese, ASP Palermo, con l'indicazione oraria delle 13.10, si riscontra che il detenuto [REDACTED] si trovava *"in fase acuta di retticolite ulcerosa con diarrea"* con l'espressa indicazione che *"pertanto non può partecipare all'udienza odierna"*. R

Seguiva un'interlocuzione diretta del Collegio con il medico di turno in servizio presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, nella specie individuato nel Dott. Antonio CUCINELLA il quale, preliminarmente, confermava che si trattava del certificato medico rilasciato dal collega del turno precedente ricevendo al contempo l'incarico, di accertare, a sua volta, l'impossibilità per l'imputato di partecipare al procedimento mediante collegamento da remoto (*PRESIDENTE - Sì, guardi io... FUCINELLA bene ci siamo capiti. Senta dottor FUCINELLA, c'è un certificato medico che riguarda un detenuto che è stato redatto dal suo collega che era di turno in precedenza, mi sente? DOTT. FUCINELLA- Sì...PRESIDENTE - Ecco, avremmo bisogno che lei accerti l'effettiva impossibilità o meno del detenuto [REDACTED] di partecipare all'udienza con il collegamento da remoto che è stato predisposto, DOTT. FUCINELLA -Va bene, giusta verbale di udienza del 3.12.2020).*

Nel conferire tale specifico mandato, teso in sostanza ad un aggiornamento del quadro clinico già esposto in forma sintetica nel certificato risalente alle ore 13.10 e a verificare

la compatibilità fra le condizioni di salute dell'imputato e la salvaguardia del suo diritto a partecipare all'espletamento delle attività istruttorie programmate per l'udienza in corso, il Presidente del Collegio forniva delle precise indicazioni al medico collegato dalla Casa Circondariale, cui demandava non solo di procedere ad una verifica delle condizioni fisiche dell'imputato ed alla enunciazione della diagnosi medica aggiornata al momento della visita, ma anche di accertare se il [REDACTED] fosse in grado di partecipare all'udienza o meno con l'indicazione, in caso di risposta negativa, dei motivi per i quali non lo riteneva di fatto possibile (*PRESIDENTE - Dovrebbe precisare però con una certa motivazione ed esattezza di quale patologia soffre, e nel caso in cui lei ritenga che non possa partecipare all'udienza, per quale motivi lei ritiene questi, perché il collegamento si attua come vede da remoto, quindi l'imputato starebbe seduto nella stanza e ascolterebbe quello che si dice nel processo, quindi un'assoluta impossibilità presuppone che non sia in grado di fare questo il signor [REDACTED] capito. DOTT. FUCINELLA- Va bene... e ancora, PRESIDENTE - In sostanza soffre di retro colite ulcerosa il paziente in fase acuta. Dovrebbe specificare gentilmente dottore, se questa patologia gli consente o meno di essere presente in collegamento come siamo collegati con lei stamattina e di partecipare quindi coscientemente al processo, va bene? DOTT. FUCINELLA - Fuori microfono. PRESIDENTE - Va bene, e ci dovrebbe anche dire magari nel caso in cui lei ritenga che non sia in grado di partecipare fare una prognosi nel senso di dire per quanto tempo secondo... DOTT. FUCINELLA - Come? PRESIDENTE Cercare anche di fare una prognosi, cioè per quanto tempo questo stato può perdurare, magari prima faccia questa visita e poi magari fissiamo adesso un orario, di quanto ha bisogno? DOTT. FUCINELLA-Mezzora. PRESIDENTE - Va bene, allora ci aggiorniamo tra mezzora), con l'ulteriore richiesta formulata dal Pubblico Ministero della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro di fornire aggiornamenti sul trattamento terapeutico in corso al momento della visita (*PUBBLICO MINISTERO - Ci può dire anche una cosa se è in cella o in un'infermiera e se è sottoposto a trattamento farmacologico e da quando*) e, quanto alla difesa, della possibilità per lo stesso di partecipare in maniera cosciente al processo (*DIFESA, AVVOCATO ZAGAMI - Chiedo scusa prima di mandare via il medico, se è possibile anche accertare non solo la possibilità fisica ma anche la coscienza, a me non interessa che è ferma davanti ad un monitor. PRESIDENTE - Beh, è chiaro, il dottore ha capito che si deve dire se è in grado non solo di stare seduto lì, ma proprio di partecipare coscientemente certo, certo. Va bene dottore, grazie si aggiorniamo tra mezzora e ripristiniamo il collegamento, grazie).**

FN

Ciò posto, il Dott. Antonio CUCINELLA, una volta ristabilito il collegamento da remoto, precisava di avere sottoposto a visita l'imputato dando lettura dell'esito della stessa e del contenuto del certificato medico (DOTT. FUCINELLA -L'ho visitato in infermeria interna. PRESIDENTE - Ho visitato il detenuto in infermeria interna. Ci vuole dare lettura del suo certificato medico? Dica, dica. DOTT. FUCINELLA- Fuori microfono. PRESIDENTE - Ecco è vigile, cosciente e in stato di... Diceva? Collaborativo? DOTT. FUCINELLA- Fuori microfono), per poi chiarire all'interlocutore che gli domandava se il FONTI fosse in condizione di partecipare al processo in corso che, a suo giudizio, non lo fosse (PRESIDENTE - Ecco è perché ritiene che non possa partecipare all'udienza odierna con modalità telematica? DOTT. FUCINELLA - Fuori microfono... PRESIDENTE - Allora è soggetto alla visita obiettiva dice il dottore, che ha rilevato una peristalsi? Dottore è un po' complicato riuscire a sentire bene tutto quello che dice. Alla visita obiettiva ha rilevato cosa?...e, ancora, PRESIDENTE - Sì, però non ci capiamo dottore, io le faccio una domanda e lei mi dovrebbe rispondere per favore, io le sto chiedendo se a suo parere non può partecipare all'udienza perché è soggetto a scariche diarroiche è questa in sostanza la cosa? Preciso che a mio parere il detenuto non può partecipare all'udienza in quanto attualmente asseritamente soggetto a scariche diarroiche, e per tutta l'obiettività clinica da me riscontrata, come da certificazione medica che sarà immediatamente inviata tramite Pec al Tribunale. Dobbiamo chiedere qualcos'altro al dottore? No.).

Tale constatazione finale, che non risulta obiettivamente trasfusa in termini diffusi nella trascrizione del verbale di udienza del 3.12.2020 - ove, di fatto, le risposte formulate dal Dott. Antonio CUCINELLA sono state pretermesse del tutto, salvo rare eccezioni, come comprovato dalla dicitura "fuori microfono" riportata a verbale - ha trovato riscontro nel certificato medico vergato a mano dal sanitario predetto recante l'intestazione del Distretto Sanitario n. 37 di Termini Imerese, ASP Palermo, con l'indicazione oraria delle 15.00, in cui si attesta che il detenuto FONTI Michele Sante all'esame obiettivo presentava "dolenzia addominale in fossa iliaca sinistra e addome parzialmente trattabile all'auscultazione peristalsi accentuata, all'E.D.A.R. in atto negatività per rettorragia, riferisce ripetute scariche diarroiche. L'obiettività clinica è compatibile con la fase acuta di rettocolite ulcerosa, per cui il detenuto è attualmente in cura. Il detenuto è vigile, cosciente, collaborante e orientato nel tempo e nello spazio in atto" con l'espressa indicazione che "Si ritiene che il detenuto non possa partecipare all'udienza in modalità telematica in data odierna prognosi giorni tre salvo complicazioni".

Ciò posto, ritiene il Collegio che il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento operato dal Tribunale di Pesaro in ragione della rilevata sussistenza di parametri di coscienza apparentemente integri e di una condizione di restrizione carceraria con trattamento farmacologico in corso (*"Il Tribunale, rilevato che dalla certificazione medica acquisita emerge che il detenuto è apparso "vigile, cosciente, collaborante e orientato nel tempo e nello spazio e che lo stesso risulta attualmente custodito in regime ordinario di detenzione e sottoposto a idonea terapia farmacologica, come precisato dal dottor Cucinella; ritenuto pertanto che le attuali condizioni psicofisiche non siano assolutamente impeditive a consentire una partecipazione pienamente consapevole all'udienza, assicurata con l'utilizzo di collegamento presso lo stesso istituto di detenzione senza alcun aggravio delle predette esigenze terapeutiche in atto essendo comunque possibile in ogni momento sospendere temporaneamente l'udienza onde salvaguardare eventuali esigenze fisiologiche del soggetto"*) sia in realtà viziato da una errata valutazione dei dati medici forniti da due diversi sanitari in servizio presso la struttura carceraria di Termini Imerese, come trasfusi nei rispettivi certificati redatti a distanza di due ore l'uno dall'altro, in cui entrambi i professionisti hanno attestato l'impossibilità del detenuto [REDACTED] di partecipare all'udienza - quanto al CUCINELLA anche con specifico riferimento alla modalità ivi approntata del collegamento telematico da remoto.

Tale valutazione ha invero disatteso non solo quanto espressamente indicato dal primo medico di guardia nel giudizio sintetico trasposto nel referto delle ore 13.10 ma anche quanto constatato e rivalutato dal secondo medico, il Dott. Antonio CUCINELLA, all'uopo investito del mandato di procedere ad un'indagine mirata e tesa ad una capillare ricostruzione del quadro patologico e degli effetti in corso che avevano colpito il [REDACTED] nonché all'esame del trattamento terapeutico e della sua efficacia, con analisi estesa anche alla valutazione del grado di coscienza dell'imputato e della possibilità o meno dello stesso di partecipare al procedimento mediante la modalità sopra indicata, ovvero a distanza ed avvalendosi degli strumenti telematici in dotazione all'istituto detentivo. Sul punto si osserva come la risposta formulata dal Dott. CUCINELLA nel corso dell'udienza ed in occasione della interlocuzione con il Presidente del Collegio che ne ha ripetuto le parole - e che di fatto è confluita nel certificato medico recante l'orario delle 15.00 - consenta di ritenere accertato, nel caso in esame, che [REDACTED] [REDACTED] al momento della visita ed all'esito di un esame obiettivo accurato e diretto operato dal Dott. CUCINELLA, versasse in uno stato di accentuata morbilità che ne scemava del tutto la possibilità di partecipazione attiva al procedimento nei termini

richiamati dalla Suprema Corte in materia (*“Va, pertanto, ribadito il principio per cui l'impedimento a comparire dell'imputato, che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, può essere integrato anche dagli effetti dell'assunzione di una terapia debilitante, purché determinante un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dal medesimo imputato ed allo stesso non ascrivibile, se documentata”*), giusta Cass. Penale, Sez. V, sent. 12056/2021.

Ed invero, seppure risulta parimenti affermato dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza 12056/2021 *“il principio per cui, in tema di legittimo impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisita la certificazione medica prodotta dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018 dep. 2019, Falcione, Rv. 275285 in fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rinvio avanzata per impossibilità di deambulazione)”*, nel caso in esame non può tuttavia disattendersi la capillarità ed accuratezza degli accertamenti medici operati sia prima della celebrazione dell'udienza che nel corso della stessa, con sospensione dell'attività dibattimentale proprio al precipuo fine di conseguire un secondo parere medico in ordine alla sussistenza delle condizioni idonee a garantire la possibilità per l'imputato detenuto di prendere parte all'udienza nel rispetto delle esigenze di salute e con salvaguardia del suo diritto ad una partecipazione attiva e consapevole, avallato dalla giurisprudenza di legittimità.

Presupposti che il Collegio ritiene di fatto deficitari nel caso di specie avuto riguardo alla chiara indicazione sanitaria espressa dal Dott. Antonio CUCINELLA, fondata non solo sul riscontro degli effetti debilitanti di immediata percezione cui ha fatto accenno anche il Collegio ma estesa anche all'esame complessivo del quadro di morbilità sottoposto ad accertamento e che ha contribuito alla formulazione del giudizio finale, espresso in termini di negatività (*“a mio parere il detenuto non può partecipare all'udienza in quanto attualmente asseritamente soggetto a scariche diarroiche, e per tutta l'obiettività clinica da me riscontrata”*).

Trattasi di espressione riportata nel verbale sintetico di udienza e nelle trascrizioni e che, in quanto esaustiva nella sua formulazione e chiaramente riferita a tutto il quadro



sintomatico accertato di persona dal medico e complessivamente inteso, non rende necessario, ad ulteriore conferma, l'esame della fonoregistrazione e del contenuto del file audio indicato nell'atto di appello nella parte in cui il Dott. CUCINELLA avrebbe invero escluso la possibilità del [REDACTED] di partecipare al processo non solo per le scariche diarroiche in corso ma per l'intera sintomatologia in atto, quali la dolenzia addominale diffusa e la peristalsi accentuata.


Né si ritiene che la verifica delle condizioni mentali dell'imputato come attuata dal Dott. CUCINELLA sia tale da escludere, *ipso facto*, l'impossibilità assoluta del detenuto a partecipare all'udienza posto che la riscontrata conservazione dell'integrità delle facoltà intellettive generali non implica di necessità la capacità dell'imputato di prendere parte all'udienza, per tutta la durata della stessa, in condizioni di piena lucidità e di adeguato discernimento critico delle attività in corso e tali da consentirne una partecipazione effettiva, ovvero attiva, nei termini sopra richiamati, stante la debilitante sintomatologia comunque in atto, suscettibile di incidere sulla qualità delle sue funzioni vitali complessivamente intese.

In tal senso si ritiene altresì che le verifiche e gli accorgimenti adottati dal Collegio al fine di consentire la partecipazione al processo dell'imputato [REDACTED] consistiti nell'accertamento della presenza nelle vicinanze del sistema di collegamento audiovisivo di locali dotati di sanitari e nella prospettata adozione di pause e sospensioni dell'udienza in caso di difficoltà ed esigenze fisiologiche di volta in volta espresse dall'imputato, come riportate nel verbale di trascrizione dell'udienza del 3.12.2020 (*PRESIDENTE - Non ho capito niente. No, lei gesticola ma io non capisco quello che dice, scusi si porti un po' al centro dell'inquadratura, grazie. Le chiedo se vicino a quella saletta dove si trova c'è un bagno, o un locale dove poter.... INTERVENTO Incomprensibile. .. PRESIDENTE - Nel corridoio. Scusi a che distanza da dove si trova lei c'è questo bagno? INTERVENTO - Incomprensibile. PRESIDENTE - Non è un bagno idoneo a fare cosa? INTERVENTO - Incomprensibile. PRESIDENTE - Scusi c'è un water in questo bagno di cui stiamo parlando? INTERVENTO - Incomprensibile. PRESIDENTE - Mi sembrava una domanda abbastanza semplice, c'è un water in questo bagno di cui sta parlando? INTERVENTO - Incomprensibile. PRESIDENTE - Il bagno e il lavandino, non c'è la vasca da bagno, ma non le sto chiedendo se c'è la vasca da bagno, le chiedo se c'era la tazza? C'è la tazza? INTERVENTO - Incomprensibile. PRESIDENTE - La tazza e il lavandino, grazie, è un gabinetto va bene abbiamo capito grazie...)* non valgono ad integrare rimedi ed accorgimenti idonei a garantire la piena salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato tramite modalità partecipative attive e consapevoli


R

attesa la ben più vasta risonanza del quadro sintomatico e del decadimento fisico ed organico correlato alla crisi in atto.

Né è da trascurare il fatto che lo stato di particolare debilitazione dell'imputato - conseguente all'insorgenza di un quadro patologico riscontrato come acuto anche al momento della seconda visita pur in pendenza della somministrazione di terapia farmacologica - sia stato esternato anche attraverso la decisione dallo stesso, comunicata al personale in servizio presso la Casa Circondariale, di non partecipare all'udienza mediante il collegamento da remoto già predisposto sul presupposto di non essere in grado di muoversi dal letto, giusta verbale sintetico di udienza e verbale contenente la relativa trascrizione, in cui un agente della struttura carceraria dava altresì atto della riferita impossibilità del  di recarsi presso l'ufficio deputato ai colloqui telefonici con i difensori proprio a causa dello stato di sofferenza in cui versava (PRESIDENTE - *Dottore mi sente? Dicevo abbiamo acquisito il suo certificato e quindi per quanto ci riguarda lei è libero, può anche andare. Avete interpellato il detenuto per chiedere se vuole partecipare a questa udienza?* INTERVENTO - *Incomprensibile.* PRESIDENTE - *Mi scusi mi dice il suo nome e il grado così ne diamo atto. Il suo nome? Mi dice come si chiama?* INTERVENTO - *Incomprensibile.* PRESIDENTE. *Sovrintendente Filicicchia grazie. Il Sovrintendente Filicicchia fa presente che interpellato il detenuto Fonti, lo stesso afferma di non potersi muovere dal letto. Mi pare che abbia detto questo, Filicicchia ha detto questo prima, che non può muoversi dal letto il detenuto?* INTERVENTO - *Sì, sì ma non si sente.* PRESIDENTE - *Non si sente quello che dice. Va bene.* DIFESA, AVVOCATO ZAGAMI - *Presidente vogliamo mettere a verbale che il difensore non è neanche riuscito a parlare al telefono con il  in quanto...* PRESIDENTE - *L'Avvocato Zagami fa presente di non essere stato in grado di parlare al telefono con il detenuto, con l'imputato...* DIFESA, AVVOCATO ZAGAMI - *Il personale della casa circondariale mi ha riferito appunto che il detenuto non era in grado di scendere....* PRESIDENTE - *In quanto il personale della casa circondariale le ha riferito che il predetto non era in grado di scendere presso l'ufficio per parlare con il telefono cellulare, che non può essere utilizzato in cella.)*

Le considerazioni sopra esposte valgono dunque ad escludere la sussistenza dei presupposti per l'operato rigetto della richiesta di legittimo impedimento avanzata dalla difesa di  attesa l'imprevedibilità dell'evento morboso da cui lo stesso è stato colpito, la resistenza opposta alla terapia farmacologica somministrata dai sanitari, l'estensione della sintomatologia dolorosa a più distretti corporali e non limitata agli effetti di più immediata percezione quali le scariche diarroiche, la

concordanza di due pareri medici formulati da due distinti operatori a distanza di due ore l'uno dall'altro, previa visita diretta del paziente, con i quali si è esclusa la possibilità per l'imputato di partecipare all'udienza, anche in via telematica e con prognosi di giorni tre salvo complicazioni nonché, infine, la verosimile negativa incidenza della patologia in corso sulla capacità dell'imputato di mantenere in modo continuativo un adeguato discernimento critico delle attività istruttorie in corso.

Trattasi invero di fattori concorrenti che non appaiono adeguatamente valorizzati nel provvedimento in esame sebbene gli stessi fossero suscettibili, per la vastità, intensità e la forza invalidante dei sintomi riscontrati - nei termini peraltro ribaditi dal Dott. CUCINELLA anche nel corso della stessa interlocuzione diretta con il Collegio - di compromettere in maniera effettiva la possibilità per il  di partecipare in modo attivo all'udienza e senza ulteriormente esporre a pregiudizio il proprio stato di salute trattandosi di decorso morbosissimo severo, in piena fase acuta, insorto in pendenza dell'udienza stessa e protrattosi per un lasso di tempo apprezzabile, e non, piuttosto, di una mera condizione patologica dolorosa che, seppur fastidiosa, potesse ritenersi pur sempre contenuta nei limiti di uno stato nevralgico accettabile - come tale sopportabile dall'imputato - in conformità a quanto statuito anche di recente dalla Suprema Corte in materia (*"La patologia che costituisce legittimo impedimento ex art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., norma applicabile anche al procedimento di sorveglianza, se il condannato ha chiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299), è, infatti, soltanto quella che impedisce fisicamente all'interessato di presentarsi all'udienza, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, Sentenza n. 7979 del 28/01/2014, Basile, Rv. 259287; Sez. 6, Sentenza n. 11678 del 19/03/2012, Bracchi, rv. 252318), situazione cui la giurisprudenza ha assimilato quella che comporti la possibilità di presentarsi in udienza senza consentire, però, una partecipazione vigile ed attiva (Sez. 6, Sentenza n. 43885 del 05/11/2008, Lamberti, rv. 241913; Sez. 6, Sentenza n. 12836 del 04/02/2005, Quistelli, rv. 231720). Ai fini del legittimo impedimento non possono assumere rilievo, per converso, patologie, anche gravi e fastidiose, che tuttavia consentirebbero all'interessato di presentarsi in udienza (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 4284 del 10/01/2013, G., rv. 254896; Sez. 5, Sentenza n. 44845 del 24/09/2013, Hrvic, rv. 257133)"*), giusta Cass. Penale, Sez. 1, sentenza n. 437/2024.

Tanto premesso ed in accoglimento del primo motivo di gravame, si impone pertanto la declaratoria di nullità dell'ordinanza emessa in data 3.12.2020 dal Tribunale di Pesaro,

cui va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti per quanto di competenza
nei sensi dell'art.604 c.p.p..


Ogni altra questione – ivi compreso l'esame degli ulteriori motivi di gravame - resta
assorbita dalle considerazioni che precedono.

Il carico di lavoro del Collegio e del relatore giustifica l'assegnazione di un termine di
giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 604 c.p.p., dichiara la nullità della sentenza in data 22.7.2021 del Tribunale di
Pesaro e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro.

Giorni 90 per la motivazione.



Il Consigliere relatore

Dott.ssa Francesca BETTI

Fn

Il Presidente del Collegio

Dott.ssa Maria Cristina SALVIA

M. Salvia

IL FUNZIONARIO UPP
Dott.ssa Carnevali Sara